



SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Via Diaz, 4 – c/o Ordine dei Medici

33100 UDINE

Cell.3285560373

C.F. 94126680308

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snami.org

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

All'Assessore Salute

Regione Aut. FVG

assessorosalute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

segreteria.ud@pec.omceo.it

Al Difensore civico regionale

cr.difensore.civico@regione.fvg.it

Preg.mo Sig. Prefetto

protocollo.prefud@pec.interno.it

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti

friuliveneziagiulia.procura@corteconticert.it

Oggetto: Tempo massimo d'attesa e garanzie in caso di superamento. PNGLA 2019 – 2021. Legge 107/2024. Allegati.

Si fa seguito alle numerose ns. precedenti per segnalare che si continuano a negare e/o limitare ai cittadini diritti sanciti dalle vigenti norme appellandosi all'attivazione di *“un apposito percorso per la tutela del diritto di garanzia del rispetto dei tempi d'attesa (per le priorità B e D), percorso che non è invece previsto per le altre priorità”* (all.1), percorso che parrebbe palesemente illegittimo e che crea limitazioni al diritto alla salute dei cittadini stessi.

SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Via Diaz, 4 – c/o Ordine dei Medici

33100 UDINE

Cell.3285560373

C.F. 94126680308

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snami.org

Si ricorda che il **PNGLA 2019-2021**, tuttora vigente in attesa dell'adozione del successivo, prevede anche l'applicazione dei **PDTA** e la "**presa in carico**" e, relativamente alle **priorità**, ne individua le classi di seguito indicate (**punto 3.1**):

- U (Urgente) da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
- B (Breve) da eseguire entro 10 giorni;
- D (Differibile) da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
- **P (Programmata)** da eseguire entro 120 giorni (dal 2020 e pure soggette al monitoraggio).

Rispetto al vecchio piano nazionale liste d'attesa 2010-2012, nel nuovo viene dunque fissato un limite massimo anche per le **prestazioni programmate (P)** che non potrà superare i 120 giorni.

Inoltre, il **PNGLA 2019 – 2021** dispone al punto 4. delle precise incombenze a carico delle Aziende sanitarie e una tempistica ben definita fin dal 2019 (all.2) e che riguarda soprattutto "**le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota per la compartecipazione alla spesa sanitaria**" mettendo in atto "**il meccanismo di garanzia di accesso per il cittadino**".

Recentemente è intervenuto il **decreto-legge 7 giugno 2024**, n. 73 (GU. n. 132 del 07/06/2024), recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie convertito con modifiche nella **legge 29 luglio 2024** pubblicata sulla GU. n. 178 del 31/07/2024 e vigente dal giorno successivo; tale norma di legge al **comma 10 dell'art. 3** dispone testualmente "**Nell'eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito.**"

Inoltre, considerato che il **PNGLA** vigente individua tre classi di priorità cioè B, D e **P**, non si comprende come mai l'URP ASUFC (all.1) possa fare simili affermazioni e come il citato "**apposito percorso (aziendale) per la tutela del diritto di garanzia del rispetto dei tempi d'attesa**" possa aver omesso la garanzia anche per le prestazioni contrassegnate dalla priorità P (secondo il **PNGLA 2019 – 2021**, la non indicazione di priorità equivale alla priorità P).

Si chiede pertanto di garantire a tutti i cittadini, nostri assistiti, l'erogazione delle prestazioni prescritte con priorità P nel tempo massimo previsto cioè 120 giorni anche ricorrendo alle tutele previste dalle norme vigenti testè elencate.

Nel rimanere in attesa dei dovuti riscontri, si porgono distinti saluti.

Gonars, 6 agosto 2024

Dott. Stefano Vignando